

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Richiesta permesso RETRIBUITO 150 ORE - DIRITTO ALLO STUDIO

_ I _ sottoscritt_ _____

in servizio presso

con la qualifica di _____ a tempo indeterminato / determinato

considerato che a seguito decreto USP UDINE Territoriale è ammesso alla fruizione dei permessi di diritto allo studio – per l'anno solare 20____ per un totale annuo di n.____ ore

- di aver già usufruito alla data odierna di numero ore _____

CHIEDE

di poter fruire un **PERMESSO PER DIRITTO ALLO STUDIO** e precisamente :

giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ per n. h. _____ per (*) _____

giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ per n. h. _____ per (*) _____

giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ per n. h. _____ per (*) _____

TOTALE COMPLESSIVE h. _____ (*)

esame , lezione.

A GIUSTIFICAZIONE DEL PERMESSO PRESENTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE :

UDINE _____ firma _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 2 Legge 04/01/1968, n. 15, art.3, comma 10, Legge 15/03/1997 n. 127, art.1, Dpr 20/10/1998 n. 403) (~~art.46~~

D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____ ,

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale , che
comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera **relativamente**
al PERMESSO PER DIRITTO ALLO STUDIO – 150 ORE

AUTOCERTIFICA

che il giorno _____ richiesto quale permesso di Diritto allo Studio è indispensabile

per la partecipazione

(breve descrizione Esame/ Lezione/ luogo svolgimento / orario convocazione /)

DI CUI SI IMPEGNA A PRESENTARE CERTIFICAZIONE QUANTO PRIMA POSSIBILE

UDINE, _____

IL/LA DICHIARANTE

Guida alla fruizione dei permessi per diritto allo studio

Per rispondere alle domande pervenute alla Dirigenza, si ritiene utile pubblicare un breve vademecum sulle modalità di fruizione dei permessi sul diritto allo studio.

L'istituto dei permessi per diritto allo studio è disciplinato dal Contratto Integrativo decentrato a livello (regionale) del 07/11/2018, che all'art. 8, comma 2, prevede:

"Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi, in funzione del calendario degli impegni previsti".

Il comma 5 dello stesso articolo dispone che: "la fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata in:

- 1) permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
- 2) permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
- 3) cumulo dei permessi di cui al punto 1) e 2)".

Periodo di fruizione: l'anno di riferimento è solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Numero di ore fruibili: i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali (misura massima, da rapportare al numero di ore di servizio).

Chi ha diritto ai permessi per diritto allo studio:

- personale docente ed educativo
- personale Ata
- personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica

Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale). Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla durata dell'incarico e delle ore di servizio. Oltre alla normativa nazionale bisogna fare riferimento ai Contratti integrativi regionali, che possono presentare delle diversità nelle modalità di fruizione.

In base dell'art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.

Possibilità di fruizione dei permessi in modalità on line?

La Funzione Pubblica è intervenuta sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile

- presentare la documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti
- l'attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l'avvenuto collegamento alle università telematiche durante l'orario di lavoro

La circolare 12/11 della Funzione Pubblica

E' possibile usufruire dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami?

La circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica lo **esclude**, affermando: "Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell'ARAN"

Attività fruibili con i permessi per diritto allo studio

Vengono specificati nell' art. 3, c.4 del Contratto Integrativo Regionale sui Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio-Quadriennio 2019-2022:

"I corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono quelli indicati all'art.3 del D.P.R. n° 395/88, come di seguito specificati:

- a) corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purchè previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
- b) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio avente valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico".

Come si certificano i permessi per diritto allo studio?

Come prevede l'art. 9 del Contratto regionale (in allegato), "la certificazione relativa alla frequenza dei corsi di cui all'art.6, punto1, va presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni; la presentazione della certificazione è, comunque, obbligatoria prima di un eventuale cambio della sede di servizio. Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte".